

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2008

**che modifica la decisione 2003/61/CE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada**

[notificata con il numero C(2008) 7317]

(I testi in lingua greca, spagnola, italiana, maltese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2008/891/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del Canada non possono essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, la medesima direttiva autorizza deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2) La decisione 2003/61/CE della Commissione <sup>(2)</sup> prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione in Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada, subordinatamente a condizioni specifiche.

(3) Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga.

(4) La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/61/CE.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2003/61/CE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1° dicembre 2003 al 31 marzo 2004, dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005, dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006, dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007, dal 1° dicembre 2007 al 31 marzo 2008, dal 1° dicembre 2008 al 31 marzo 2009, dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2010 e dal 1° dicembre 2010 al 31 marzo 2011.»;

2) nell'articolo 15, la data «31 marzo 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2011».

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.

*Articolo 2*

La Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica Portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---